

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	1
Data del Provvedimento	02-01-2023
Oggetto	NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI STRADALI DI MERCI PERICOLOSE (ADR).

Struttura Proponente	RAPPORTI CON ESTAR
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	MASOTTI ENRICO

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del Provvedimento	
Data del Provvedimento	
Oggetto	NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI STRADALI DI MERCI PERICOLOSE (ADR).

Struttura Proponente	RAPPORTI CON ESTAR
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	MASOTTI ENRICO

Immediata Esecutività	NO
------------------------------	----

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 5 febbraio 2021 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Nomina del Direttore Generale*;

Visti:

- il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 «Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose», in particolare artt. 4 e 5 in materia di obblighi e qualificazione dei consulenti;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose», in particolare art. 11 rubricato *consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose*;
- il decreto 4 luglio 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione «Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40»;
- la circolare 14 novembre 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione «Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti»;
- l'Accordo europeo concernente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR concluso a Ginevra il 30/09/1957 e suoi aggiornamenti biennali negli allegati tecnici) che a partire dal 2019 (direttiva n. 1846/18 del 23/11/2019) ha esteso agli «speditori», oltre che ai «trasportatori» e ai «caricatori» delle merci, l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada;
- la nota 21/12/2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (Divisione 3) – esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose;

Richiamati:

- la determinazione ESTAR n. 1721 del 8/11/2017 del Direttore di Area Divisione, Servizi, Beni Economali e Arredi con cui è stata aggiudicata, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Eco Eridania spa (mandataria) di Arenzano (Ge) - Coopservice S. Coop. p.a. (mandante) di Reggio Emilia – Geeco Gestione Ecologia srl (mandante) di Firenze, la procedura di gara per la conclusione di una Convenzione quadro per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari per le Aziende sanitarie del servizio sanitario della Regione Toscana (CIG 70802349EC);
- la Convenzione quadro sottoscritta il 15/03/2018 tra ESTAR e Eco Eridania spa per l'affidamento di detto servizio;
- l'atto di adesione dell'AOU Careggi n. 13464127 del 28/09/2018 con scadenza il 15/03/2024 quale termine delle prestazioni previste dall'appalto;
- il capitolato tecnico (art. 2 punto 13) e il Piano Particolareggiato di Lavoro (PPL) che includono tra le prestazioni dell'appalto la consulenza amministrativa, tecnica e normativa, e pertanto, la consulenza per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada non presenta costi aggiuntivi per l'AOU Careggi;

Valutato che:

- l'AOU Careggi, in qualità di «speditore» di merci (nello specifico di rifiuti sanitari pericolosi) con attribuzione delle caratteristiche di pericolo pertinente alla classificazione ai fini del rispetto della normativa ADR, è tenuta a rispettare l'obbligo di formalizzare la nomina del consulente previsto dall'ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di movimentazione e trasporto delle merci pericolose su strada;
- tale obbligo va adempiuto a partire dal 1 gennaio 2023, al termine di un lungo periodo transitorio iniziato con l'ADR 2019;

Considerato che:

- la dott.ssa Sara Maria Ciabatti è consulente ADR presso Eco Eridania spa;
- l'AOU Careggi ha accettato nel Piano Particolareggiato di Lavoro (PPL) condiviso con Eco Eridania spa l'indicazione della dott.ssa Sara Maria Ciabatti quale consulente per la relazione annuale e referente tecnico con funzione di assistenza per la classificazione dei rifiuti, ADR, formazione e SISTRI;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare lo schema di convenzione con Eco Eridania spa, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per la formale assunzione dell'incarico di consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose ai sensi del d.lgs. n. 35 del 2010;
- nominare la dott.ssa Sara Maria Ciabatti, già consulente e referente tecnico indicato nel PPL, consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per il rispetto della normativa ADR, fino al termine delle prestazioni, incluse nell'appalto richiamato, stabilito il 15/03/2024;

Preso atto delle attestazioni e verifiche effettuate e rese disponibili dal responsabile del procedimento;

Visti:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;
- l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 06/08/2014;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

DISPONE

per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare lo schema di convenzione tra l'AOU Careggi e Eco Eridania Spa, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con cui viene ottemperato l'obbligo di procedere alla formale nomina e assunzione dell'incarico professionale di consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose ai sensi del d.lgs. n. 35 del 2010;
2. di nominare la dott.ssa Sara Maria Ciabatti quale consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di movimentazione e trasporto delle merci pericolose di cui può dirsi «speditore» l'AOU Careggi nell'ambito dell'appalto per l'affidamento a Eco Eridania Spa del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari;

3. di comunicare le generalità della consulente nominata, entro quindici giorni dalla nomina, all'ufficio periferico competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come previsto dall'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 35 del 2010;
4. di conservare per cinque anni le relazioni che il consulente è tenuto a redigere nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. n. 35 del 2010 (relazione entro 60 giorni dalla nomina, relazioni annuali e relazioni di incidente);
5. di dichiarare che il presente atto non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale in quanto la consulenza rientra nelle prestazioni già incluse nell'appalto secondo il capitolato tecnico e il Piano Particolareggiato di Lavoro;
6. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge della Regione Toscana n. 40 del 2005.

Il Direttore Generale

Dott. Rocco Donato Damone

Per parere:

il Direttore Sanitario dott.ssa Teresa Mechi

il Direttore Amministrativo dott.ssa Maria Chiara Innocenti

il Dirigente proponente e Responsabile del procedimento dott. Enrico Masotti

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*.

CONVENZIONE PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI CONSULENTE ALLA SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 35 del 2010)

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi con sede legale in Firenze, Largo Brambilla, 3 - 50134 - C.F./P.IVA 04612750481, rappresentata da Enrico Masotti in qualità di Responsabile dell'esecuzione del servizio (RES), incaricato con provvedimento del Direttore Generale n. 265 del 15/04/2022 (**committente**)

E

La Società Eco Eridania Spa con sede legale in Arenzano (GE), via _____ - C.F. _____, rappresentata da in qualità di _____, che conferma di essere autorizzato alla stipula del presente atto (**appaltatore**)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - OGGETTO.

1. L'appaltatore adempie, nell'ambito del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, alle prestazioni di *consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose* incluse nel capitolato tecnico e nel Piano Particolareggiato di Lavoro (PPL). Per l'adempimento di tale prestazione professionale è nominato dal committente un dipendente e/o collaboratore dell'appaltatore in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto).
2. L'attività di consulente viene svolta valutando le prassi e le procedure concernenti le attività svolte presso le sedi di:

LARGO BRAMBILLA	3	FIRENZE	FI
LARGO PALAGI	1	FIRENZE	FI
VIA DELLE OBLATE	4	FIRENZE	FI
VIA PONTE DI MEZZO	SNC	FIRENZE	FI
VIALE G. PIERACCINI	6	FIRENZE	FI

Art. 2 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA.

1. La consulente nominata è la dott.ssa Sara Maria Ciabatti, nata a Prato il 22/12/1983 e in possesso del seguente certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto _____.
2. La *consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose*, in collaborazione con il referente del committente (nome cognome) _____, valuta le prassi e le procedure relative alle attività di carico/scarico e trasporto così come definite al punto 1.8.3.3 dell'ADR. La consulente per il trasporto di merci pericolose, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure in uso, è tenuta a redigere, entro sessanta giorni dalla nomina, una relazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 35 del 2010. La consulente indica nella relazione le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per osservare le norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento delle attività del committente in condizioni ottimali di sicurezza.
3. La relazione successivamente viene redatta ogni anno e, comunque, ogni volta che intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione, oppure di norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.
4. La consulente consegna le relazioni al rappresentante legale del committente (Direttore Generale), nonché al RES e DEC del contratto di appalto del servizio in oggetto.
5. La consulente redige, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 35 del 2010, apposita relazione anche qualora si verifichi un incidente durante le operazioni di carico/scarico o trasporto (come definite

nell'allegato 1 della circolare 14/11/2000 n. 26). La relazione in questo caso deve essere redatta dalla consulente entro 45 giorni dal verificarsi dell'incidente e deve essere trasmessa, oltre che ai soggetti indicati sopra (Direttore Generale, RES e DEC), anche agli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

6. Il committente, al fine di garantire l'effettuazione della consulenza, fornisce alla consulente tutta la documentazione inerente le prassi e le procedure in essere all'interno dell'Azienda sanitaria e i dati necessari per la compilazione della relazione annuale.
7. Il committente comunica e informa la consulente su:
 - i periodi di chiusura dell'attività;
 - le eventuali variazioni in merito a prassi e procedure inerenti al carico/scarico e trasporto di merci pericolose e delle materie prime impiegate, rientranti nel campo di applicazione del regolamento ADR;
 - gli incidenti entro le 24 ore dall'accaduto.
8. La responsabilità sull'osservanza da parte dello «speditore» delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico resta del committente.
9. L'appaltatore declina ogni responsabilità penale, amministrativa e civile in ordine a incidenti o infortuni di qualsiasi genere che dovessero accadere per la mancata predisposizione di presidi antinfortunistici e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. La comunicazione di eventuali variazioni in merito alle unità operative all'ufficio competente della Motorizzazione Civile e al consulente è a carico del committente.

Art. 3 – DURATA.

La Convenzione ha durata pari a quella del vigente contratto di appalto del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari (incluse eventuali proroghe).

Firenze

Per Eco Eridania Spa

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
